

VERBALE N.46 DEL 12/10/2020

Parere del revisore dei conti sul piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022

La sottoscritta, Margherita Argentero, Revisore Unico nominata con deliberazione consigliere n. 50 del 17.12.2018 per il triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP). AGGIORNAMENTO. VERIFICA DELLE ECCELENZE. DOTAZIONE ORGANICA".

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare un aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2020/2022;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

- Allegato A – Capacità assunzionale 2020/2022 Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006
- Allegato B – Resti assunzionali 2015/2019
- Allegato C – Verifica rispetto limite della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006
- Allegato D – Dotazione organica e programmazione

Considerato che l'amministrazione intende procedere all'assunzione di cui all'Allegato D, prevedendo:

Anno 2020:

- assunzione di n. 1 operaio – manutentore – addetto servizi esterni, cat. B1, a tempo pieno e indeterminato, appartenente alle categorie protette ai sensi della L. n. 68/99, tramite avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/87 e s.m.i., previa convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 11 della Legge medesima;

Anno 2021:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato mediante procedure di concorso o mobilità;

Anno 2022:

- assunzioni a tempo indeterminato: sostituzione del personale eventualmente cessato mediante procedure di concorso o mobilità;

Considerato inoltre che l'ente intende procedere alle seguenti assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010, pari a massimi euro 40.421,43;

Constato che il Comune di Torre pellice, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 17,59%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al raggiungimento della soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso, pari ad € 177.363,54;

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 19/03/2018 il piano di azioni positive per il triennio 2018/2020;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi n. 41 in data 24.02.2020;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 08.04.2019, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-*bis* del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;
- l'ente ha rispettato il conseguimento di almeno il 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali nell'esercizio;
- l'ente ha inviato sulla piattaforma <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 maggio - la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto; (art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016);

Pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2020/2022 con la proposta di deliberazione della giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il Revisore Unico
Margherita Argentero

